

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Interventi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici  
fieristici nazionali e regionali operanti in Puglia

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Interventi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici nazionali e regionali operanti in Puglia".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

La Regione concorre, con interventi straordinari in favore degli Enti pubblici fieristici pugliesi, al risanamento economico finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate.

Art. 2

Gli interventi di cui all'art. 1 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in base al disavanzo dei bilanci degli Enti accertati in sede di consuntivo nei modi e termini di legge.

Art. 3

Le domande intese ad ottenere il contributo straordinario devono essere prodotte dagli Enti interessati entro e non oltre 60 giorni dalla data di presa d'atto del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti :

- 1) copia del conto consuntivo;

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- 2) copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di approvazione del conto consuntivo;
- 3) copia del provvedimento dell'organo di controllo relativo alla presa d'atto del conto consuntivo;
- 4) piano di ammortamento della parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi interessi passivi, oneri o gravami di altro genere.

Art. 4

Nel bilancio di previsione della Regione è inserito il seguente capitolo di spesa :

Cap. 08203 "Contributi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia".

Per l'esercizio 1980 il capitolo di spesa di cui al comma precedente prevederà uno stanziamento di L. 200.000.000=.

Qualora detto stanziamento dovesse essere insufficiente, i contributi saranno ripartiti in proporzione alle spese sostenute da ciascun Ente fieristico.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni :

<u>PARTE II - SPESA</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap.08203 (c.n.i.) "Contributi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici, nazionali e regionali operanti in Puglia"	<u>L. 200.000.000=</u>	<u>L.200.000.000=</u>
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap.16202 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione".	<u>L. 200.000.000=</u>	<u>L.200.000.000=</u>

Art. 5

L'art. 7 della L.R. 28.5.75, n. 48 è così sostituito :  
"I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

1 CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 21 aprile 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)